



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

**U.prot DSA - DEC - 2009 - 0000642 del 19/06/2009**

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** il medesimo DLgs 152/2006 così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

**VISTO** l'art. 4 del DLgs 16/1/2008 n. 4;

**VISTO** l'art.9 del DPR n. 90 del 14 maggio 2007, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

**VISTO** il DL 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, L. 123/2008 ed in particolare l'art. 7 che modifica l'art. 9 del DPR del 14 maggio 2007, n. 90;

**PRESO ATTO**

- che con nota del 20/11/2007, assunta al prot. n. DSA-2007-29989 del 20/11/2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, la Società ENI SpA ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto riguardante la realizzazione di una nuova unità di distillazione sotto vuoto (Vacuum) e nell'ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue della Raffineria ENI R&M da realizzarsi nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi;
- che la Società ENI SpA ha provveduto in data 15 novembre 2007; a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Provincia Pavese";

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società ENI SpA contestualmente all'istanza e l'ulteriore documentazione fornita a seguito delle richieste di integrazioni formulate nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che non sono pervenute osservazioni avanzate ai sensi dell'art.6, comma 9 della Legge n. 349/86:

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali sulla base dei pareri della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano con nota prot. DG/PAAC/34.19.04/1804/2009 del 5.2.2009 che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITA** la DGR Regione Lombardia n. VIII/009002 del 20/2/2009, con la quale la Regione esprime parere favorevole alla realizzazione dell'Unità di distillazione sottovuoto Vacuum, con le prescrizioni e condizioni indicate nell'allegato 1), parte integrante della medesima deliberazione, mentre ritiene di non poter esprimere parere in merito alle modifiche dell'impianto di depurazione per mancanza di elementi di giudizio. Tale delibera insieme al proprio allegato costituisce parte integrante del presente decreto;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 169 del 3.12.2008 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato,

## **DECRETA**

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto presentato dalle Società ENI SpA con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, inerente il progetto riguardante la realizzazione di una nuova unità di distillazione sotto vuoto (Vacuum) e nell'ampliamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue da realizzarsi nella raffineria di Sannazzaro de' Burgondi nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:**



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

1) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale:

1.1) Prima dell'inizio lavori, il Proponente dovrà:

Per l'impianto Vacuum:

- 1.1.a) presentare una dichiarazione di non aggravio del livello di rischio della Raffineria, da inviare alla Giunta Regionale della Lombardia, secondo quanto previsto dall'art. 5 della Legge Regionale 23.11.2001, n° 19;
- 1.1.b) realizzare in accordo con l'ARPA competente un piano di rilevamento per verificare la dispersione degli inquinanti in atmosfera, in grado di simulare anche le calme di vento e gli stati stazionario e transitorio, al fine di valutare il contributo della raffineria alle concentrazioni atmosferiche di ossidi di azoto, ossidi di zolfo, PM10 e PM 2,5 (quest'ultime sia primarie che secondarie); tali simulazioni dovranno includere tutte le emissioni autorizzate dalla Regione nell'area vasta, utilizzando come dati di ingresso sia i valori di emissione autorizzati dai singoli camini, sia i valori effettivi nelle condizioni di esercizio più gravose. Tale modellistica dovrà essere messa a disposizione di ARPA al fine di poter operare previsioni relative alle situazioni di superamento dei limiti di qualità dell'aria ed ai possibili interventi di mitigazione degli stessi;
- 1.1.c) qualora l'autorità competente lo ritenga opportuno, il monitoraggio della qualità dell'aria nella zona influenzata dalle ricadute della Raffineria, dovrà essere integrato con una nuova rete di monitoraggio, secondo modalità da definirsi con ARPA Lombardia ed a spese a totale carico del proponente;
- 1.1.d) in accordo con ARPA Lombardia, installare all'interno del sedime dell'impianto una rete di monitoraggio della qualità dell'aria, che includa NOx, SOx, H2S, COV, polveri sottili (PM10 e PM2,5), metalli volatili, e composti odorigeni ed eventuali altri composti indicati da ARPA. Con cadenza mensile ed in caso di emissioni straordinarie dovrà essere analizzata anche la composizione chimica delle polveri sia totali che fini ed ultrafini.

Per l'impianto di Trattamento Acque Reflue:

- 1.1.e) in accordo con ARPA Lombardia, installare sugli scarichi dall'impianto di depurazione nel canale adduttore al corpo recettore, a monte dell'uscita dal muro di cinta della raffineria, un sistema di monitoraggio in continuo delle acque rilasciate che includa anche la misura della torbidità; il monitoraggio delle acque reflue dovrà essere integrato anche con analisi chimiche mensili relative ai sedimenti presenti nel canale stesso.
- 1.2) Le terre provenienti dagli scavi dovranno essere sottoposte ad analisi al fine di stabilirne la natura e la corretta destinazione, secondo un protocollo da concordare con gli Enti di controllo: qualora si verificassero superamenti dei limiti previsti dal D. Lgs 152/06, dovranno essere attivate le procedure previste dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

- 1.3) Dovranno essere rispettate tutte le tecniche di prevenzione e misure di mitigazione dei rischi e degli impatti ambientali citati nello SIA.

2) Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- 2.1) al fine di migliorare il complessivo inserimento dell'impianto industriale nel contesto paesaggistico, dovrà essere realizzata una idonea sistemazione a verde delle fasce perimetrali e negli spazi interstiziali, con intensificazione della piantumazione di essenze arboree ed arbustive autoctone.

3) Prescrizioni della Regione Lombardia:

- 3.1) Nell'ambito della procedura per l'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza in corso da parte dell'Autorità Competente di cui all'art. 21 del D. Lgs 334/99 e s.m.i., il Proponente dovrà presentare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, il progetto di modifica di Raffineria (nuovo Vacuum e ampliamento; del depuratore) al fine dell'aggiornamento delle pratiche relative al certificato di prevenzione incendi;
- 3.2) le terre derivanti dagli scavi nella fase di cantiere dovranno essere sottoposte ad analisi al fine di stabilirne la natura e la corretta destinazione, secondo un protocollo da concordare con gli Enti di controllo e in accordo con la competente ARPÀ di Pavia; dovranno inoltre essere adottate procedure per la caratterizzazione analitica dei terreni provenienti dallo scavo e destinati al riutilizzo in sito;
- 3.3) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, tenuto conto delle criticità evidenziate in ordine alla verifica in via previsionale del rispetto del limite differenziale, dovrà essere predisposto un programma di monitoraggio post operam finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore, nonché alla individuazione e dimensionamento delle misure mitigative eventualmente necessarie per conseguire il rispetto dei limiti.  
Il programma di monitoraggio dovrà indicare localizzazioni e modalità delle misure di rumore, nonché la durata complessiva del monitoraggio stesso, da determinarsi in funzione della complessità e numerosità dei rilievi fonometrici; tale programma dovrà essere inviato alla Struttura di ARPA ed al Comune territorialmente competenti, per le verifiche di adeguatezza secondo le previsioni della d.g.r. 7/8313. Entro tre mesi dal termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata alle Strutture di ARPA ed al Comune territorialmente competenti una relazione sugli esiti del monitoraggio, riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione della loro conformità ai limiti e l'eventuale indicazione degli interventi di mitigazione che, a seguito del monitoraggio, si rendessero necessari per conseguire il rispetto dei limiti, nonché dei tempi della loro attuazione.

L'ottemperanza delle prescrizioni n. 1.1), lettere a) e b), dovranno essere assoggettate a verifica da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Alla verifica di ottemperanza della prescrizione n. 2 provvederà il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Alla verifica di ottemperanza delle restanti prescrizioni provvederà la Regione Lombardia dandone informazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società ENI SpA al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia, al Comune di Sannazzaro de' Burgondi, all'ARPA Lombardia.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società ENI SpA trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, del Ministero per i beni e le attività culturali e della Regione Lombardia, sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI